

Contributi per l'occupazione di persone svantaggiate presso cooperative sociali iscritte nella Sezione b) dell'Albo regionale

## **FAQ – MISURA 3**

**1) E' possibile presentare istanza di contributo per i costi salariali sostenuti nei 12 mesi dell'anno precedente anche se di fatto, per ragioni diverse, il contratto di lavoro è stato recesso prima del raggiungimento dei 12 mesi?**

No, il licenziamento del lavoratore, qualunque ne sia la causa, durante l'anno di riferimento non è casistica di ammissibilità a contributo delle mensilità parziali, come previsto al punto 4.5 delle Linee Guida applicative del Regolamento regionale, approvate con circolare 1/2021.

Viceversa, le dimissioni volontarie del lavoratore costituiscono casistica di ammissibilità dei costi salariali, nonostante non coprano tutte le 12 mensilità previste.

**2) Come faccio in caso di cedolino digitale ad apporre il timbro di annullo sulle buste paga, non essendo possibile farlo in sede di emissione?**

Si suggerisce di creare un documento riepilogativo con i riferimenti richiesti (lavoratore, estremi cedolino, importi) apponendo qui la dicitura riepilogativa di annullo. Sono possibili anche altre modalità, a discrezione della cooperativa, purché siano contenute le informazioni e i dati necessari richiesti.

**3) Posso presentare domanda per assunzione disabili se il lavoratore è stato assunto in anni precedenti? E per il tutoraggio disabili?**

Sì, non vi è alcun requisito temporale riguardante l'assunzione dei lavoratori disabili. L'assunzione può ricadere pertanto anche in annualità precedenti.

Parimenti, è possibile presentare domanda per tutoraggio lavoratori disabili assunti negli anni precedenti.

**4) Per quanto concerne l'art. 16 comma 1, lettera b) i lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 13 della l.r. 20/2006 rientranti nell'ambito della categoria con disabilità di cui al Reg (UE) 651/2014 devono essere assunti ai sensi della L. 68/1999 oppure no?**

Possono ma non devono essere assunti ai sensi della L. 68/1999. Devono, invece, avere le caratteristiche previste dall'articolo 16, comma 1, lettera b) del regolamento emanato con DPRReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 e cioè: essere "persone con invalidità fisica, psichica e sensoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, che rientrano nella categoria delle persone con disabilità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014.

**5) I nostri tutor assistono sia persone svantaggiate mantenute in occupazione che lavoratori disabili. Devo presentare due domande distinte?**

No, il tutoraggio è considerata iniziativa unica. Pertanto, deve essere presentata un'unica domanda.

**6) Come vanno inseriti i costi di tutoraggio?**

Nel modello apposito (Dom\_C6 - TUTOR per lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati assunti, Dom\_C7 - TUTOR per lavoratori con disabilità assunti, Dom\_C8 - TUTOR per lavoratori svantaggiati mantenuti in occupazione), i costi lordi vanno dapprima indicati nelle schede analitiche. In particolare, va compilata una scheda per ciascun tutor, dove riportare i costi lordi di ciascun mese del periodo di riferimento. I costi lordi vanno poi riproporzionati (in base al coefficiente di tutoraggio qui sotto specificato) ed indicati nelle schede di riepilogo

- **Coefficiente di tutoraggio** =  $\frac{\text{n° totale ore di tutoraggio (svolte dal tutor in coop)}}{\text{n° tot di ore svolte dal tutor in coop}}$

**7) Il tutor segue due lavoratori svantaggiati. Devo compilare due schede con i costi delle buste paga? Ossia la stessa scheda deve essere riproposta tale e quale per ognuno dei due svantaggiati?**

No, la scheda con i costi mensili è unica per ciascun tutor (non va riproposta tale e quale per ogni lavoratore svantaggiato assistito).

**8) E' possibile cumulare i contributi per lavoratori svantaggiati LR 20/2006 con quelli Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con disabilità LR 18/2005. Il dubbio sorge nel caso in cui vengono richiesti entrambi gli incentivi sopra menzionati per i costi salariali dello stesso lavoratore e per gli stessi periodi. Preciso che il contributo LR 20/2006 rientra in regime de minimis mentre quello relativo al Fondo Regionale è assoggettato al regime di aiuto in esenzione, di cui al regolamento (UE) n. 651/2014.**

Il cumulo fino ad un massimo del 100% dei costi salariali per lavoratori con disabilità è possibile soltanto se si tratta di due aiuti concessi in regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.

Infatti, l'articolo 8, commi 5 e 6 del regolamento (UE) n. 651/2014, prevede che: "5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento. 6. In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al

100% dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati”.

L'articolo 5, comma 3 del regolamento (UE) n. 2023/2831, aiuti “de minimis” prevede che: “3. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.” (intensità massima 75%) Nel caso sopra esposto, quindi, trattandosi di un cumulo tra un aiuto in regime d'esenzione e un aiuto “de minimis”, non può essere superata l'intensità massima d'aiuto prevista pari al 75% dei costi ammissibili.

#### 9) Come devo fare se ho dimenticato di allegare alla domanda un modulo obbligatorio?

Gli allegati obbligatori da presentarsi contestualmente alla domanda, a pena di inammissibilità della stessa, sono elencati al comma 3 dell'articolo 33 bis del Regolamento.

Prima della scadenza del termine di presentazione dell'istanza, è possibile ritirare con pec la domanda già inoltrata, che verrà pertanto archiviata. Successivamente, sarà possibile inoltrare tramite IOL la nuova domanda di contributo, entro il termine perentorio fissato per la presentazione, e che sarà l'unica ad essere considerata valida.

Non è in alcun modo ammissibile la sostituzione di domande già presentate con l'inoltro a mezzo pec di nuove domande

#### 10) Per il Mantenimento dei lavoratori svantaggiati, dato che il testo del regolamento cita che vanno riportati i “12 mesi dell'anno precedente quello di presentazione della domanda di contributo” visto lo slittamento dei termini di presentazione delle domande nel 2024, dobbiamo comunque considerare 12 mesi dalla data di presentazione della domanda (quindi da aprile 2023 ad aprile 2024)

I 12 mesi sono quelli dell'ANNO precedente all'ANNO di presentazione della domanda (non antecedenti rispetto alla data di presentazione della domanda). Per la domanda presentata nel 2024, pertanto, i mesi da considerare sono l'intero ANNO 2023 (da gennaio 2023 a dicembre 2023).

#### 11) Mantenimento in occupazione art 18: nel 2023 abbiamo fatto domanda contributo per Assunzione svantaggiati e per le stesse persone vorremmo se possibile fare domanda 2024 per mantenimento in occupazione. I lavoratori sono stati assunti prima del 31 dicembre 2022. Nella rendicontazione presentata a febbraio 2024 abbiamo rendicontato il periodo di riferimento giugno 2022 - maggio 2023. Chiediamo se:

a) Possiamo presentare domanda di mantenimento per i mesi giugno 2023/dicembre 2023 escludendo i mesi già oggetto di incentivo (gennaio 2023/maggio 2023), e non per l'intero 2023?

**b) Per gli stessi lavoratori eventualmente mantenuti in occupazione anche nel 2024 potremo, nel 2025, presentare domanda per tutti i 12 mesi?**

Sì, la risposta è affermativa per entrambi i quesiti. Si ricorda, in merito al quesito a), che per i lavoratori che rientrano nell'iniziativa di Mantenimento - periodo giugno 2023/ dicembre 2023 (e non tutti i 12 mesi) -, dev'essere compilata la scheda ricognitiva riguardante i soggetti le cui retribuzioni non coprono tutte le mensilità dell'anno di riferimento (precisamente il punto n. 9), presente nel modulo Dom\_C4 "Lavoratori svantaggiati mantenuti in occupazione"

**12) Il 5 aprile 2023 abbiamo assunto un lavoratore svantaggiato. Possiamo presentare domanda per mantenimento per i mesi da giugno a dicembre 2023?**

No, l'articolo 18, comma 2 ter del Regolamento prevede che i lavoratori devono risultare occupati alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento dei costi salariali (tutti i 12 mesi dell'anno 2023). Per le domande 2024, quindi, l'assunzione deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Vista la data di assunzione del 5/4/2023, è però possibile presentare domanda di contributo per l'assunzione dei seguenti lavoratori svantaggiati, laddove ricorrano tutti i requisiti previsti:

- lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati assunti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del Regolamento (i lavoratori devono essere svantaggiati ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 e rientrare nella categoria dei lavoratori svantaggiati oppure molto svantaggiati disciplinata dall'articolo 2, paragrafo 1, punti 4) e 99), del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza dell'articolo 32 di tale regolamento);
- lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), del Regolamento (le persone devono essere svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 e rientrare nella categoria dei lavoratori con disabilità disciplinata dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza dell'articolo 33 di tale regolamento).

**13) Il tutor lavora in cooperativa da 2 anni. Possiamo presentare domanda per tutoraggio?**

L'esperienza professionale del tutor si considera adeguata se almeno triennale, intendendo non solo l'esperienza presso la cooperativa che presenta domanda di contributo, ma l'esperienza complessiva del tutor con i lavoratori svantaggiati, come risultante dal cv. Si ricorda che il cv deve essere aggiornato e sottoscritto dal tutor.

**14) La nostra cooperativa svolge diversi tipi di attività e i codici Ateco sono numerosi. Dobbiamo indicarli tutti?**

No, va indicato UN SOLO codice Ateco 2007, precisamente quello riconducibile, in via principale o prevalente, all'iniziativa prospettata nell'istanza di contributo. Solo nel caso di

**spese presentate per attività riconducibili anche al settore agricolo, indicare un codice Ateco 2007 per le attività nell'ambito di tale settore e uno per le attività in ambito generale, specificando a fianco di ciascun codice il settore a cui fa riferimento.**